

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa

Da

MUTUATARI

Attori

Contro

BANCA MUTUANTE

Convenuta

Oggetto: bancari.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato i signori MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la BANCA chiedendo al giudice di voler accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 4.12.2007, nella parte in cui era stato pattuito un tasso d'interesse superiore a quello usurario, e conseguentemente, condannare la banca alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi oltre al risarcimento del danno.

A fondamento delle proprie domande gli attori hanno rilevato che ai sensi dell'art. 4 della L. n. 58/1996 (in realtà n. 108/1996) era nulla la pattuizione di interessi superiori oltre la metà rispetto al tasso medio determinato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, quindi a tasso divenuto usurario in seguito all'entrata in vigore della L. n. 108/1996.

Come aveva chiarito la giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenze nn. 5286/2000 e 1126/2000), nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 7.3.1996, il momento significativo per individuare se il tasso degli interessi superasse la soglia stabilita nei decreti ministeriali trimestrali di cui all'art. 2 di detta legge era quello della dazione degli interessi stessi.

Poiché nel caso di specie si era in presenza di un rapporto non ancora esaurito, l'applicazione degli interessi in misura superiore ai tassi – soglia rendeva nulla la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo.

Hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare:

“A) Accertare l'applicazione di interessi in misura superiore ai parametri stabiliti dalla Legge n.108/96;

B) Dichiarare nulla la relativa clausola contrattuale e, per l'effetto, dichiarare l' istituto di credito tenuto alla restituzione degli interessi percepiti in misura eccessiva;

C) Per l'effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione della somma percepita indebitamente dall' istituto di credito, oltre rivalutazione ed interessi di legge sulle somme rivalutate, ovvero a quell'altra che risulterà accertata in corso di causa;

D) Condannare infine la convenuta, al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., attesa la difficoltà di determinarli nel loro preciso ammontare;

- CON VITTORIA di spese di giudizio”.

2. Costituitasi in giudizio, la banca convenuta opposta ha richiesto il rigetto delle avverse domande poiché infondata in fatto e in diritto, ed hanno altresì richiesto la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con produzioni documentali.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

All'udienza del 19.7.2017 le parti hanno precisato conclusioni, così come a verbale, ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza.

IN DIRITTO

1. Le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.

L'unica doglianza mossa in ordine al contratto di mutuo per cui è causa è costituita dall'asserito superamento del c.d. tasso – soglia.

Trattasi tuttavia di contestazione generica, non avendo gli attori specificato in modo puntuale né i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito, né i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento, con le relative percentuali, con ciò non assolvendo al proprio onere probatorio, posto che chi deduce l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia (v. tra le altre pronunce edite in tal senso, Trib. Ferrara, 5.12.2013, reperibile su www.ilcaso.it).

La tesi degli attori è in ogni caso smentita dal fatto che il tasso d'interesse pattuito non supera il tasso – soglia, posto che il tasso d'interesse pattuito è pari al 6,130%, mentre il tasso – soglia è pari al 9,09%.

Del resto tali conclusioni sono confermate dal documento n. 2 prodotto dagli attori, recante la denominazione “verifica tecnica mutuo”.

In tale documento, che si compone di un solo foglio e che non può neppure definirsi perizia di parte (non vi è alcuna descrizione o spiegazione in ordine agli accertamenti asseritamente compiuti, né il documento è sottoscritto), sotto la voce “esito screening bancario”, vi sono riportare le seguenti indicazioni:

- tasso – soglia: 9,1000%;
- TAEG rilevato: 6,6593%.

Pur non chiarendo in alcun modo come il predetto TAEG sia stato “rilevato” (vi è infatti indicata solo la percentuale del 6,6593%), anche secondo il predetto documento il TAEG è inferiore al tasso – soglia.

Con riferimento al superamento del tasso – soglia “a fronte del TAEG Estinzione Anticipata”, indicato nel 10,1453%, si osserva che secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per il rilevamento dei tassi d'interesse, tanto nella versione del febbraio 2006 quanto in quella dell'agosto del 2009, le predette commissioni o penali sono escluse dal calcolo del TEG sul rilievo per cui “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica” (v. il par. C4 – Trattamento degli oneri e delle spese).

Ed infatti, a differenza degli interessi corrispettivi, dovuti in forza della naturale fecondità del denaro, la predetta commissione o penale di estinzione anticipata è un onere meramente eventuale, in quanto subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Per tale motivo tale onere non viene considerato ai fini del calcolo del TAEG.

Né è dato di sapere come la predetta percentuale sia stata concretamente determinata, fermo restando che, al pari di quanto affermato dalla giurisprudenza in relazione agli interessi di mora (v. Trib. Milano, 8.3.2016, Trib. Reggio Emilia 6.10.2015, Trib. Lecce, 25.9.2015, Trib. Padova, 27.1.2015, Trib. Milano 3.12.2014, Trib. Udine, 26.9.2014), non sarebbe corretta un'operazione di sommatoria tra due entità indubbiamente disomogenee quali gli interessi corrispettivi da un lato, dovuti in ogni caso per effetto della conclusione del contratto, e la penale o commissione di estinzione anticipata, onere avente natura giuridica del tutto differente e dovuto soltanto eventualmente.

Per altro verso gli attori hanno richiamato pronunce giurisprudenziali e principi giuridici non applicabili al caso di specie, sull'erroneo presupposto per cui, come si legge a pag. 2, par. 7 dell'atto di citazione, “Nella fattispecie in esame si è in presenza di un rapporto non ancora esaurito alla data di entrata in vigore della legge n. 108/96”: nel caso di specie il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato nell'anno 2007, allorquando l aL. n. 108/1996 era già entrata in vigore da diversi anni.

Per tali motivi le domande attrici meritano di essere rigettate, non dovendosi evidentemente procedere a C.T.U. contabile, posto che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le altre pronunce in tal senso (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 3191 del 14.2.2006).

2. In applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. gli attori oppositori devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta opposta.

Le spese sono liquidate nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa.

3. Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., e precisamente - oltre all'istanza di parte - la totale soccombenza, la proposizione del giudizio con colpa grave, per le ragioni già esposte in motivazione, ed infine la sussistenza di un danno risarcibile, costituito nel disagio dovuto alla resistenza in giudizio a fronte di una lite temeraria.

Non osta infatti all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può ben essere desunta dalla comune esperienza (v. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 17485 del 23.8.2011).

Nel caso di specie, in considerazione della breve durata del presente giudizio, il danno si liquida in via equitativa in euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) rigetta tutte le domande attrici;
- 2) condanna i signori MUTUATARI, in solido tra loro, a pagare alla BANCA, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 5.400,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.400,00 per la fase di studio, euro 900,00 per quella introduttiva, euro 1.300,00 per quella di trattazione ed euro 1.800,00 per quella decisoria), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge;
- 3) condanna i signori MUTUATARI, in solido tra loro, a pagare alla BANCA, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, la somma equitativamente determinata in euro 500,00.

Così deciso in Cagliari il giorno 19.07.2017.

**Il giudice
dott. Andrea Bernardino**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS